

CITTA' DI GARZIGLIANA

Provincia di Torino



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI
DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 1
DELLA L.R. 3 AGOSTO 2004

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 17/04/2013

INDICE

Art. 1– Finalità

Art. 2– Campo di applicazione

Art. 3– Definizioni

Art. 4– Limiti di esposizione e valori di attenzione

Art. 5– Obiettivi di qualità

Art. 6– Localizzazione degli impianti

Art. 7– Criteri per l’installazione degli impianti, misure di cautela

Art. 8- Procedure autorizzative per la richiesta ed il rilascio dell’autorizzazione all’installazione e alla modifica degli impianti

Art. 9– Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti

Art. 10– Programma annuale dei gestori

Art. 11– Spese per attività istruttorie

Art. 12– Controlli

Art. 13– Impianti esistenti e Catasto degli impianti

Art. 14– Impianti provvisori

Art. 15– Comunicazione di entrata in esercizio

Art. 16– Sanzioni

Art. 17– Informazione alla popolazione e accesso agli atti

Art. 18– Esecutività

ALLEGATI:

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C1

ALLEGATO C2

COMUNE DI GARZIGLIANA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETRICI

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento è redatto ai sensi della L. 36/2001 (art. 8, 6° comma), della L.R. 19/2004 (art. 7, 1° comma) e della Del. G.R. 5/9/2005 n. 16-757, al fine di assicurare, per quanto di competenza, il corretto inserimento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Art. 2 – Campo di applicazione

Le disposizioni del Regolamento si applicano nei casi di nuova installazione e di modifica delle caratteristiche esistenti di impianti radioelettrici per la telefonia mobile e impianti per radiodiffusione, ove i suddetti impianti possano comportare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui all'art. 2, 1° comma, della L.R. 19/2004.

Le disposizioni del Regolamento non si applicano:

- agli impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica;
- ai casi previsti dall'art. 2, 2° comma, della L.R. 19/2004:

a) esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici; agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della L. 36/2001;

- ai casi previsti dall'art. 2, 3° comma lettere a) e b), della L.R. 19/2004:

a) agli impianti fissi con potenza in antenna minore o uguale a cinque watt e agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM);

b) agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'ARPA.

Ai sensi dell'art. 2, 4° comma, della L.R. 19/2004, nei riguardi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia le disposizioni si applicano compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al Comune le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del Regolamento si assumono le definizioni riportate dall'art. 3 della L. 36/2001 e dall'art. 3 della L.R. 19/2004.

Art. 4 – Limiti di esposizione e valori di attenzione

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 8/7/2003 (G.U. n. 199 del 28/8/2003). Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove la normativa nazionale intervenga con disposizioni diverse.

Art. 5 – Obiettivi di qualità

Il presente Regolamento persegue gli obiettivi di qualità come stabilito dall'art. 3 della L. 36/2001 e dall'art. 4 del D.P.C.M. 8/7/2003, attraverso l'enunciazione di criteri localizzativi e di controllo e monitoraggio delle installazioni, al fine di minimizzare l'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in linea con quanto stabilito dalle norme statali vigenti.

Art. 6 – Localizzazione degli impianti

La localizzazione dei nuovi impianti (o la rilocalizzazione di quelli esistenti) è normata in modo differenziato sul territorio comunale a seconda delle aree descritte negli allegati “A” e “B” e deve seguire i criteri e le prescrizioni dettate al successivo art. 7.

- Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione: v. allegato “A”

- Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva: v. allegato “B”.

I suddetti allegati sono soggetti a revisione a seguito di varianti urbanistiche che modifichino la classificazione delle aree o comunque per giustificati motivi.

Art. 7 – Criteri per l’installazione degli impianti, misure di cautela

In riferimento alle definizioni riportate dalla D.G.R. n. 16-757 del 5/9/2005, come specificate al precedente art. 6, il Regolamento stabilisce le seguenti modalità di intervento.

A) Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione

AREE SENSIBILI

in tali aree l’installazione di impianti è vietata. Il divieto può essere derogato esclusivamente per particolari attività svolte all’interno dell’area che richiedano una puntuale copertura radioelettrica, documentata dal titolare dell’attività stessa contestualmente alla richiesta di autorizzazione.

ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA

l’installazione di impianti è consentita alle seguenti condizioni:

a) nelle aree comprese nel raggio di 30 m dal confine esterno delle aree sensibili l’installazione è ammessa previa specifica dichiarazione e dimostrazione del richiedente circa l’oggettiva difficoltà tecnica di reperire localizzazioni alternative al di fuori di tale fascia;

b) sui beni culturali di cui all’art. 2, 2° comma, del D.lgs. 42/04, come definiti ai sensi degli artt. 10 e 11 dello stesso Decreto, l’installazione è ammessa previa autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi degli articoli 22 e seguenti;

c) nelle aree definite “centro storico” dal P.R.G.C. l’installazione è consentita a condizione che il progetto documenti gli accorgimenti, da concordarsi con il Comune, necessari a minimizzare l’impatto visivo delle strutture con particolare attenzione al posizionamento, ai colori e alle dimensioni, in un’ottica di tutela sia dell’immobile interessato, sia del contesto urbano; per quanto possibile si dovrà evitare di rendere visibili le strutture dagli spazi pubblici;

d) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nelle aree protette, nelle aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali, l’installazione è ammessa previa autorizzazione del competente settore regionale e, se prescritto, su parere dell’ente preposto alla tutela del vincolo; ove l’intervento rientri nei casi di sub-delega ai sensi della L.R. 20/89 o L.R. 45/89, l’autorizzazione è rilasciata dal Comune secondo la prassi corrente. Il Comune può prescrivere accorgimenti specifici volti all’attenuazione dell’impatto visivo e alla salvaguardia del bene vincolato.

ZONE DI ATTRAZIONE

l’installazione degli impianti è consentita senza specifiche condizioni dipendenti dalla competenza comunale.

ZONE NEUTRE

l’installazione degli impianti è consentita senza specifiche condizioni dipendenti dalla competenza comunale.

B) Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

L'individuazione dei siti di localizzazione deve essere coerente con i piani nazionali di assegnazione delle frequenze, approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fatte salve le competenze dell'ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni.

I siti delle stazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento rappresentano localizzazione preferenziale, fatta salva la compatibilità con la normativa vigente.
Nelle altre aree individuate dall'allegato "B" si applicano i seguenti criteri.

AREE SENSIBILI

in tali aree l'installazione di impianti è vietata.

ZONE DI VINCOLO

L'installazione di impianti è vietata, fatto salvo l'utilizzo di eventuali strutture di supporto esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Nel caso in cui il divieto comporti effettivo impedimento all'assicurazione della copertura radioelettrica del territorio comunale o intercomunale, l'installazione è consentita previo accertamento circa la mancanza di localizzazione alternative, dimostrato e dichiarato dal richiedente e verificato dal Comune.

ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA

l'installazione di impianti è consentita alle seguenti condizioni:

- a) nelle aree comprese nel raggio di 30 m dal confine esterno delle aree sensibili l'installazione è ammessa previa specifica dichiarazione del richiedente circa l'oggettiva difficoltà tecnica di reperire localizzazioni alternative al di fuori di tale fascia.
- b) sui beni culturali di cui all'art. 2, 2° comma, del D.lgs. 42/04, come definiti ai sensi degli artt. 10 e 11 dello stesso Decreto, l'installazione è ammessa previa autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi degli articoli 22 e seguenti;
- c) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nelle aree protette, nelle aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area, l'installazione è ammessa previa autorizzazione del competente settore regionale e, se prescritto, su parere dell'ente preposto alla tutela del vincolo; ove l'intervento rientri nei casi di subdelega ai sensi della L.R. 20/89 o L.R. 45/89, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune secondo la prassi corrente. Il Comune può prescrivere accorgimenti specifici volti all'attenuazione dell'impatto visivo e alla salvaguardia del bene vincolato.

ZONE DI ATTRAZIONE

l'installazione degli impianti è consentita senza specifiche condizioni dipendenti dalla competenza comunale.

ZONE NEUTRE

l'installazione degli impianti è consentita senza specifiche condizioni dipendenti dalla competenza comunale.

Art. 8 - Procedure autorizzative per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti

Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica o soggetti da loro delegati presentano al Comune e all'ARPA, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto.

Alla presentazione della domanda lo Sportello Unico per le Attività Produttive indica al richiedente e all'ARPA il nome del Responsabile del procedimento.

La domanda è formulata ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 259/2003, mediante:

1. DIA per installazione o modifica impianti fissi per telecomunicazione e radiodiffusione, compresi di impianti per telefonia mobile funzionanti nelle gamme di frequenza da 0 Hz a 300 Ghz, con potenza in singola antenna inferiore o uguale ai 20 W, indipendentemente dalla necessità o meno della realizzazione di opere civili finalizzate all'installazione degli impianti medesimi;
2. richiesta di Autorizzazione per installazione o modifica di impianti fissi per telecomunicazione e radiodiffusione, compresi di impianti per telefonia mobile funzionanti nelle gamme di frequenza da 0 Hz a 300 Ghz, con potenza in singola antenna superiore ai 20 W, indipendentemente dalla necessità o meno della realizzazione di opere civili finalizzate all'installazione degli impianti medesimi; secondo le modalità della D. G. R. 14/06/2004 n. 15 – 12731 (D. Lgs n. 259/03 Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici) così come modificata dalla D. G. R. 12/08/2004 n. 112- 13293.

Fanno eccezione le procedure semplificate di cui al successivo art. 9.

Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

L'istanza, nel caso della DIA, deve essere redatta secondo il modello di cui alla D.G.R. 15-12731 comprensiva di:

- Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti;
- Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

Deve contenere i seguenti allegati:

- Scheda tecnica dell'impianto (All. A della D.G.R. n. 15-12731);
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante (All. B della D.G.R. n. 15-12731);
- Mappa della zona circostante il punto di installazione (All. C della D.G.R. n. 15- 12731);
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa (Allegato II);
- Attestazioni di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie (art. 11 del presente Regolamento);
- Estremi della Concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni, nel caso di impianti per teleradiodiffusione.

L'istanza, nel caso di autorizzazione, deve essere redatta secondo il modello di cui alla D.G.R. n. 15-12731 comprensiva di:

- Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti;
- Descrizione del terreno circostante (edifici, conformazione e morfologia del terreno, eventuale presenza di altre stazioni emittenti);
- Caratteristiche radioelettriche dell'impianto (deducibili dai contenuti degli All. A e B);
- Stime del campo generato;
- Modalità di simulazione numerica.

Deve contenere i seguenti allegati:

- Scheda tecnica dell'impianto (All. A della D.G.R. n. 15-12731);
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante (All. B della D.G.R. n. 15-12731);
- Mappa della zona circostante il punto di installazione (All. C della D.G.R. n. 15- 12731);
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del volume di rispetto (All. D della della D.G.R. n. 15-12731);
- Planimetria generale ante operam e post operam del progetto di impianto (All. E della della D.G.R. n. 15-12731);
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa (Allegato II);
- Attestazioni di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie (art. 11 del presente Regolamento);

- Estremi della Concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni, nel caso di impianti per teleradiodiffusione.

Le istanze di autorizzazione e le DIA, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, emette il Provvedimento Unico Finale comprensivo degli atti endoprocedimentali ad esso connessi; in particolare:

- autorizzazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 rilasciata dal Comune sede dell'installazione sulla base dei programmi localizzativi di cui al successivo art. 10;
- parere tecnico dell'ARPA circa il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità di cui al D.M. n. 381/98, alla L. n. 36/01 e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui alla Deliberazione G.R. n. 16 del 05.09.2005 e all'art. 87 del D. Lgs 259/2003, da adottare in modo esplicito entro 30 gg dal ricevimento della domanda, salve le eventuali richieste di integrazioni;
- assenso sull'eventuale pratica ambientale per le aree interessate dalle disposizioni poste a tutela dei beni ambientali e culturali ai sensi del D.Lgs. 42/04 Codice dei beni culturali e del Paesaggio;
- altri eventuali assensi richiesti in relazione all'area di intervento.

Ai sensi dell'art. 87 5° comma del D. Lgs 259/03, gli Enti coinvolti hanno 15 gg dal ricevimento della domanda per formulare eventuali richieste di integrazione di documenti tramite lo Sportello Unico per le Attività produttive, in tal caso il termine inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

Il provvedimento autorizzativo unico rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive e il Comune pubblicizzano l'istanza e l'esito dell'autorizzazione tramite l'Albo Pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

In caso di motivato dissenso del Comune o dell'ARPA, è convocata dallo Sportello Unico entro trenta giorni la Conferenza dei servizi, che si pronuncia entro giorni 30 dalla convocazione.

Il Comune, tramite lo Sportello Unico per le imprese può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

Lo Sportello Unico per le imprese, trasmette all'ARPA e al CORECOM copia dei provvedimenti autorizzativi unici rilasciati o dei provvedimenti di diniego, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) della Legge.

Le opere debbono essere realizzate a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio – assenso.

Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, secondo le modalità e le procedure della deliberazione della Giunta regionale 02.11.2004 n. 19-13802 (L.R. n. 19 del 03.08.2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione).

Il Comune, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, trasmette all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

Art. 9 – Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti

Le procedure autorizzative o iter semplificati si applicano con riguardo:

- a) alla realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;

- b) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete) oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
- c) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto dichiarato dal richiedente e dal relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
- d) alla realizzazione di impianti, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, nei seguenti casi:
- sostituzione di impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e dal relativo parere preventivo formulato dall'ARPA; detti impianti, ove proposti dal Comune, non sono soggetti agli oneri di istruttoria;
 - realizzazione di impianti microcellulari;
 - installazione di impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad es. TACS e TV analogica);
 - utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi;
- e) alla realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori;

La procedura autorizzativa semplificata consiste nel ritenere formato il silenzio assenso, di cui all'art. 87, comma 9, del d. lgs. 259/2003, rispettivamente:

- 1) entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
- 2) entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W ove compresi nel programma localizzativo dai gestori.

Non è derogabile, per le richieste soggette a iter semplificato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 10 – Programma annuale dei gestori

Il programma contenente le proposte di localizzazione dei gestori costituisce presupposto per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, fatti salvi i casi di esclusione previsti dall'ultimo comma e dalla normativa vigente; a tal fine i gestori entro il 31 Dicembre di ogni anno presentano al Comune e alla Provincia di Torino (in formato cartaceo ed elettronico), il proprio programma localizzativo, tenendo conto delle indicazioni del presente Regolamento.

Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

I gestori possono integrare il programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.

Devono essere ricomprese nel programma annuale anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata avanzata domanda di autorizzazione.

La presentazione del programma non è dovuta quando non sia previsto di richiedere autorizzazioni all'installazione di impianti nel corso dell'anno.

Il programma deve contenere:

- le indicazioni sulle principali caratteristiche tecniche degli impianti;
- le ragioni che giustificano l'incremento della rete;
- l'eventuale entità dell'investimento necessario alla realizzazione, unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale;
- l'indicazione della localizzazione di ogni impianto, evidenziando la possibilità o meno di condivisione di infrastrutture o apparati esistenti; la localizzazione deve essere individuata cartograficamente e mediante gli estremi catastali della particella proposta.

Il Comune può organizzare incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti, appartenenti a gestori diversi, su medesime strutture, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale a tutela degli operatori del sistema.

Il comune adotta le iniziative di informazione e pubblicizzazione di cui all'art. 7, comma 2, della L.R. 19/2004, limitatamente all'esito del confronto tra il programma del gestore e il regolamento comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'art. 2, comma 3, della L. 19/2004. Possono tuttavia essere inclusi nel programma gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W, comunque non soggetti ai criteri di localizzazione degli impianti di cui al precedente art. 7 e alle spese per attività istruttorie di cui all'art. 11, al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui all'art. 9.

Art. 11 – Spese per attività istruttorie

In ottemperanza ai disposti dell'art. 14 della L.R. 19/2004, gli oneri per l'attività istruttoria, come stabiliti dalla Del. G.R. 5/9/2005 n. 16-757 - art. 9, sono ripartiti nella misura del 80% al Comune e del 20% alla Provincia di Torino.

I versamenti al Comune si effettuano:

- presso la tesoreria comunale Unicredit Banca S.p.A. Agenzia di Pinerolo – Corso Porporato n. 4 – IBAN IT92F020083075500000516749;
 - sul c/c postale n° 30857106 intestato a “Comune di Garzigliana – Servizio Tesoreria”;
- specificando nella causale “Oneri per attività istruttoria su impianti radioelettrici di cui all'art. 14 - L.R. 19/2004”.

I versamenti alla Provincia di Torino si effettuano:

- sul c/c bancario UNICREDIT BANCA – BANCA C.R.T. – Agenzia n. 54, Via Bogino 12/b, Torino – n. 3233854 – ABI 02008 CAB 01051.
 - sul c/c postale n. 2161101 – ABI 07601 – CAB 01000;
- specificando nella causale “Oneri per attività istruttoria su impianti radioelettrici di cui all'art. 14 - L.R. 19/2004”.

I versamenti sono dovuti anche in caso di provvedimento di diniego e si effettuano al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

La percentuale di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA è stabilita nel 40% della somma versata dal gestore al Comune che provvederà alla liquidazione in favore dell'ARPA a scadenza annuale.

Art. 12 – Controlli

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 19/2004 il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM e avvalendosi delle competenze dell'ARPA.

Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

- a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
- b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
- c) la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui all'art. 13 della legge e il controllo a campione degli stessi.

Previ specifici accordi con l'ARPA, il Comune può prevedere:

- un piano per il monitoraggio di tutte le stazioni radio base del territorio comunale e la predisposizione di un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente relativamente ai livelli di campo elettromagnetico;
- l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti di telefonia cellulare per verificare il rispetto della vigente normativa.

Art. 13 – Impianti esistenti e Catasto degli impianti

Gli allegati “C1” e “C2” al presente Regolamento riportano l’individuazione degli impianti esistenti sul territorio comunale, compilati sulla base dei dati disponibili al momento dell’approvazione.

L’allegato, in quanto semplice elemento illustrativo dello stato di fatto, può essere aggiornato periodicamente dal Comune senza che ciò costituisca variante al Regolamento.

La trasmissione di copia dei provvedimenti autorizzativi all’ARPA contribuisce alla formazione e all’aggiornamento del Catasto regionale degli impianti di cui all’art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 19/2004.

Art. 14 – Impianti provvisori

I gestori di reti di telefonia mobile possono collocare impianti provvisori trasportabili, con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzabili per un periodo di tempo prestabilito, esclusivamente per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti.

Non è consentita l’installazione dei suddetti impianti per un periodo superiore a sei mesi.

Dell’installazione è data comunicazione all’ARPA e al Comune con un anticipo di trenta giorni, entro i quali il Comune può chiedere una diversa localizzazione. La comunicazione deve contenere, oltre all’indicazione della localizzazione, le motivazioni e il periodo di tempo entro il quale l’installazione dovrà essere rimossa.

Per le procedure si applicano i disposti della D.G.R. n. 19-13802 del 2/11/2004.

Art. 15 – Comunicazione di entrata in esercizio

Per ciascun impianto installato il gestore dovrà dare al Comune, entro 15 giorni dall’attivazione, apposita comunicazione di entrata in esercizio, previa certificazione di conformità, secondo le modalità e le procedure della D.G.R. n. 19-13802 del 2/11/2004.

Art. 16 – Sanzioni

Si applicano le sanzioni previste dall’art. 16 della L.R. 19/2004 e dall’art. 15 della L. 36/2001. L’irrogazione della sanzione spetta al Comune, sulla base degli accertamenti effettuati dall’ARPA.

Art. 17 – Informazione alla popolazione e accesso agli atti

Il Comune assicura la pubblicizzazione del presente Regolamento nelle forme ritenute più idonee, anche tramite Internet.

L’Amministrazione Comunale può predisporre un piano di campagna informativa relativa alla tutela dai rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, rivolto alla popolazione in generale e alla popolazione scolastica in particolare.

Art. 18 – Esecutività

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE

1) AREE SENSIBILI

definizione	indirizzo	Riferimento catastale	
		Fg.	mappale
Parco Giochi	Via San Martino	7	64
Campo sportivo	Via Roma	7	547
Scuola prima infanzia	Via Brun Antonino	7	161
Scuola primaria	Piazza Vittorio Veneto 1	7	151

2) ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA

a) aree comprese nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili (di cui al precedente punto 1)

b) beni culturali (art. 2 c.2 D. Lgs 42/04)

definizione	indirizzo	Riferimento catastale	
		Fg.	mappale
Chiesa di S. Benedetto	Piazza Vittorio Veneto	7	G
Resti del Castello di Mombrone	Loc. Montebruno	3	24 - 31

c) aree di P.R.G.C. definite "centro storico"

definizione	denominazione
Perimetrazione Capoluogo	As

d) aree vincolate

– vincolo paesaggistico

150 m dai seguenti corsi d'acqua:

Torrente Chisone
Torrente Pellice
Rio Chiamogna

– zone boscate

Secondo la definizione del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 227

– usi civici

Tutte le aree gravate da vincolo di uso civico Decreto secondo la definizione del D.Lgs, 18 maggio 2001 n. 227

e) zone soggette a vincoli o prescrizioni di strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

3) ZONE DI ATTRAZIONE

a) aree esclusivamente industriali

Zona P.R.G.C.	denominazione
nulla	

b) aree a bassa o nulla densità abitativa

Zone a destinazione agricola definite E dal P.R.G.C. escluse le porzioni gravate da vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004
--

c) aree individuate dall'amministrazione comunale

Zona P.R.G.C.	denominazione
nulla	

4) ZONE NEUTRE

- territorio comunale non compreso nelle precedenti aree di cui ai punti 1) 2) e 3)

IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

1) AREE SENSIBILI

definizione	indirizzo	Riferimento catastale	
		Fg.	mappale
Parco Giochi	Via San Martino	7	64
Campo sportivo	Via Roma	7	547
Scuola prima infanzia	Via Brun Antonino	7	161
Scuola primaria	Piazza Vittorio Veneto 1	7	151

2) ZONE DI VINCOLO

a) aree di P.R.G.C. definite "centro storico"

definizione	denominazione
Perimetrazione Capoluogo	As

b) tutta l'area urbana, come desunta da P.R.G.C., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W

definizione	denominazione
Aree di antico impianto	Ai
Aree di recente impianto o di completamento	B
Aree di nuovo impianto	C
Aree produttive	D
Aree per parco, gioco e sport	F

3) ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA

a) aree comprese nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili (di cui al precedente punto 1)

b) beni culturali (art. 2 c.2 D. Lgs 42/04)

definizione	indirizzo	Riferimento catastale	
		Fg.	mappale
Chiesa di S. Benedetto	Piazza Vittorio Veneto	7	G
Resti del Castello di Mombrone	Loc. Montebruno	3	24 - 31

c) aree vincolate

- vincolo paesaggistico
150 m dai seguenti corsi d'acqua:

Torrente Chisone
Torrente Pellice
Rio Chiamogna

- zone boscate

Secondo la definizione del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 227

- usi civici

Tutte le aree gravate da vincolo di uso civico Decreto secondo la definizione del D.Lgs, 18 maggio 2001 n. 227
--

d) zone soggette a vincoli o prescrizioni di strumenti normativi territoriali sovra comunali o dei piani d'area.

4) ZONE DI ATTRAZIONE

- a) aree esclusivamente industriali

Zona P.R.G.C.	denominazione
nulla	

- b) aree a bassa o nulla densità abitativa

Zone a destinazione agricola definite E dal P.R.G.C. escluse le porzioni gravate da vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004
--

- c) aree individuate dall'amministrazione comunale

Zona P.R.G.C.	denominazione
nulla	

definizione	Riferimento catastale	
	Fg.	mappale
Sito nel Capoluogo	7	121

5) ZONE NEUTRE

- territorio comunale non compreso nelle precedenti aree 1) 2) 3) e 4)

IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE
Comune di Garzigliana

Emittente	Località
nulla	

IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE
Comune di Garzigliana

Emittente	Località	Riferimento catastale	
		Fg.	mappale
Telecom	Capoluogo	7	121
Vodafone	Capoluogo	7	121